

ALL. <u>B</u>	ALLA
DELIBERA n. <u>102</u>	
DEL <u>10 MAR. 2004</u>	

POLIZZA INCENDIO DANNI MATERIALI E DIRETTI

Fra le Spettabili:

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

In seguito denominata Contraente, domiciliata in

e la

Decorrenza e scadenza:

dalle ore 24.00 del
alle ore 24.00 del

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato – Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione – Il contratto di assicurazione

Contraente – Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Indennizzo – La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Polizza – Il documento che prova l'assicurazione

Premio – La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Sinistro – Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società – L'impresa assicuratrice

Incendio- La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Esplosione – Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Scoppio – Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Fabbricati - L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione, anche se posti all'aperto; affreschi e statue non aventi valore artistico. È escluso quanto rientra nella definizione di Contenuto

Contenuto – Tutte le cose e i beni inerenti l'attività del Contraente, anche se posti all'aperto, purchè nell'ambito dei fabbricati nei quali il Contraente svolge la propria attività

Esplosivi – Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Infiammabili - Sono considerati infiammabili:

- i gas combustibili;
- le sostanze e i prodotti non considerati esplosivi con punto d'infiammabilità inferiore a 55° C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 – allegato V.

Incombustibilità - Sono considerate incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Tetto - Copertura – Solai:

- **tetto**: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- **copertura**: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- **solai**: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
- Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati ; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 C.C. .
- Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione**
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
- Art. 4 - Aggravamento del rischio**
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..
- Art. 5 - Diminuzione del rischio**
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
- Art. 6 - Recesso in caso di sinistro**
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, sia dalla polizza colpita dal sinistro sia dalle altre polizze comprendenti la garanzia Incendio e stipulate col medesimo Contraente o Assicurato. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
- Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
- Art. 8 - Oneri fiscali**
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
- Art. 9 - Foro competente**
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
- Art.10 - Rinvio alla norme di legge**
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art.11 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza:

I – i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi:

- a) direttamente causati da:
 - incendio
 - fulmine
 - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
 - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;

II – i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Art. 12. Esclusioni

I - Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali;
- g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

II – L'assicurazione non comprende:

- a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- b) schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- c) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- d) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

III - Sono escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro.

Art.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni, e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.14 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.15 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 C.C;

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

c) fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno.

Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art.16 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.17 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) - direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti;

b) - fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito: quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.18 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15;

- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 19;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 17, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I - Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II - Contenuto - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per prestazioni, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. Sono comprese le spese per il trasporto, il montaggio e fiscali.

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati, applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
- per il contenuto, deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art. 20 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 21 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso da conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 22 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quanto l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12, comma I, lettera c).

DESCRIZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

Con la presente polizza si assicurano i Fabbricati quali risultano dall'elenco allegato - di proprietà, in locazione in comodato o in uso in cui il Contraente svolge la propria attività.

	Somma assicurata	Tasso%°	Premio imponibile
1) - Fabbricati (ved. Elenco allegato)	Eur		
2) - Contenuto	Eur		
3) - Maggiori spese	Eur	100.000	
4) - Spese dem. sgombero	Eur	100.000	
5) - Fenomeno elettrico	Eur	25.000	
6) - Ricorso Terzi	Eur	500.000	
7) - Rischio Locativo	Eur	da quantificare	
8) - Onorario periti	Eur	100.000	

Premio Imponibile
Imposte
Premio Lordo

ESTENSIONI DI GARANZIA

1 - ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime.

La Società non risponde:

- dei danni causati da umidità, stitilicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di EUR 500,00.

2 - ALLAGAMENTI

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da allagamento, compreso il traboccamento e il rigurgito di fognature, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.

La Società non indennizza i danni:

- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti idrici, igienici, tecnici e di spegnimento, vasche, serbatoi e simili, esistenti nei fabbricati contenenti le cose assicurate;

- e. causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- f. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- g. alle cose la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di EUR.500,00.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a EUR 150.000,00.

3 - CADUTA SATELLITI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate.

4/A. COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI (Archivi e documenti)

La Società, a parziale deroga dell'art. 12, comma II delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza le spese di riparazione o di ricostruzione di archivi, documenti, disegni, registri, microfilm e fotocolor assicurati, distrutti o danneggiati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia :

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di EUR 500,00.
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa importo superiore a EUR 25.000,00.

Agli effetti della presente garanzia non vale quanto disposto dall'art. 20 – Assicurazione parziale – delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La Società indennizza il solo costo di riparazione o ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate con la presente garanzia, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

4/B. COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI (Monete, biglietti di banca e titoli)

La Società, a parziale deroga dell'art. 12, comma II delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza le spese di riparazione o di ricostruzione di monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere di qualsiasi carta rappresentante un valore, distrutti o danneggiati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia :

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di EUR 500,00.
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa importo superiore a EUR 25.000,00.

L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario

5 – EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate :

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

Ai soli effetti della presente garanzia l'art. 12, comma I, delle Condizioni Generali di Assicurazione, si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

I - Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
- d) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
- e) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- g) di fenomeno elettrico;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- l) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serata;
- m) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate; qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La presente garanzia non opera per i danni causati da:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario

Agli effetti della presente estensione di garanzia per i danni verificatisi in conseguenza di:

- a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi :
 - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo dovuto con il minimo di EUR 2.500,00;
 - in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 50% della somma assicurata, rispettivamente, per ciascuna partita.
- b) atti di terrorismo
 - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo dovuto con il minimo di EUR 5.000,00;
 - in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 30% della somma assicurata, con il massimo di EUR 250.000,00.

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

6 - FENOMENI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

1. grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2. bagnamento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da:
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra;
- b) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminere e camini, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di fibro-cemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di EUR. 2.500,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore al 70% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita.

7 - FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionali.

La Società non risponde dei danni:

- a. agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche;
- b. causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- d. dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di EUR 500,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quello indicato alla relativa partita.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, non è operante quanto disposto dall'art. 20 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

8 - FUMO

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione – agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di EUR 500,00.

9 - GELO

La Società indennizza i danni causati alle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici o di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati o dell'attività descritta in polizza, purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati non sia stata già sospesa per più di 96 ore antecedentemente al sinistro.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di EUR 2.500,00;

- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore di EUR 25.000,00.

10 - INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società a parziale deroga dell'art.12 comma I, lettera d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate e non, poste nelle vicinanze.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto;
- b) causati da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o alluvione sulle cose assicurate;
- c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione;
- d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- e) a cose mobili all'aperto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di EUR 10.000,00 ;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore al 50% delle somme assicurate, rispettivamente per ciascuna partita, con il limite di EUR 10.000.000,00 per sinistri occorsi nel corso della stessa annualità assicurativa.

11 – MAGGIORI SPESE

La Società, a parziale deroga dell'art. 12, comma I lettera i) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza, nei limiti della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate, purchè necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate ed è comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei dodici mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a cause di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stato di guerra.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'art. 20 - Assicurazione parziale – delle Condizioni Generali di Assicurazione.

12 - ONDA SONICA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di EUR 250,00.

13 - ONORARIO PERITI

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 2% (due per cento) dell'indennizzo, e con il massimo della somma assicurata alla relativa partita.

14 – RISCHIO LOCATIVO

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, i danni materiali ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato direttamente causati da incendio od altro evento garantito in polizza, anche se avvenuto con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

Qualora la somma assicurata a tale titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, troverà applicazione il disposto dell'art. 20 - Assicurazione Parziale - delle Condizioni Generali stesse.

15 - RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle Società medesime, l'Amministratore, illegale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

16 - ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risponde dei danni subiti da ascensori e montacarichi, in conseguenza di rovina degli stessi, limitatamente alla cabina od alle relative parti meccaniche ed esclusi i motori e le apparecchiature elettriche.

17 - SOVRACCARICO NEVE

La Società indennizza i danni materiali materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime.

La Società non indennizza i danni causati:

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- c) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
- d) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- e) da valanghe e slavine;
- f) da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente estensione di garanzia.

Agli effetti della presente estensione garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un scoperto del 10% dell'indennizzo con il minimo di EUR 2.500,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a EUR 50.000,00.

18 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro - esclusi comunque quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82 - sino alla concorrenza della somma indicata alla relativa partita.

Per la presente estensione di garanzia non è operante il disposto dell'art. 20 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

19 - SPESE RICERCA GUASTI

La Società indennizza le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti in muratura e per la riparazione dell'impianto quando vi sia stata rottura accidentale dello stesso e conseguente fuoriuscita d'acqua.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di EUR 500,00 ;
- in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa somma maggiore di EUR 5.000,00.

20 - TERREMOTO

La Società a parziale deroga dell'art.12, comma I, lettera d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza i danni materiali causati alle cose assicurate - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - direttamente causati da terremoto, intendendosi come tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non indennizza i danni:

- a) di eruzione vulcanica;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. .

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 1% della somma assicurata con il minimo di EUR 5.000,00 e il massimo di EUR 25.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore al 50% delle somme assicurate, rispettivamente per ciascuna partita, con il limite di EUR 10.000.000,00 per sinistri occorsi nel corso della stessa annualità.

21 - URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di EUR 500,00

CONDIZIONI PARTICOLARI

a) - ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno EUR 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a EUR 2.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

b) - COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO O DEL CONTRAENTE

A parziale deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

c) - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; come previsto dall'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione; qualora inferiore, il disposto dell'art. 20 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

d) - ESCLUSIONE MACCHINARIO IN LEASING

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinario ed attrezzature in "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione.

e) - PARIFICAZIONE DEI GUASTI CAUSATI DALL'ASSICURATO O DA TERZI

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o limitare l'incendio.

f) - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime;
 - i soggetti che fruiscono di beni prodotti o servizi resi dall'Assicurato;
- purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile

g) - VALORE A NUOVO (Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
 - per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali,
- a parziale deroga dell'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e del rispettivo indennizzo come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui alla lettera a), determina l'indennizzo complessivo calcolato in base al "valore a nuovo";
2. agli effetti dell'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Assicurazione parziale), il supplemento di indennizzo, per ogni partita, viene riconosciuto in misura:
 - a) totale, se la somma assicurata è superiore o uguale al rispettivo "valore a nuovo";
 - b) parziale, se la somma assicurata è inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime di cui all'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione; in questo caso risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per

- l'integrale assicurazione a nuovo, per cui il supplemento di indennizzo viene proporzionalmente ridotto in base al rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) nulla, se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, determinato sulle stime di cui all'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennizzo il conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
 4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per il fabbricato, e per il contenuto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime rispettivamente al capo I) e capo II) dell'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
 5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovato danno maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
 6. L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati in stato di attività e il relativo contenuto.

h) - VINCOLI DELLE AUTORITA'

Si dà atto che nella somma indicata alla partita "Fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione di fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

IL SEGRETARIO

Luigi Serini

IL PRESIDENTE

